

**CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CONGIUNTE
SUL TERRITORIO DELL'AREA PROTETTA
TRA CONSORZIO MONTANO PREMOSELLESE
E PARCO NAZIONALE DELLA VAL GRANDE
PERIODO 2017-2020**

L'anno duemila....., il giorno del mese di (.....), presso la sede operativa del Parco Nazionale Val Grande, Piazza Pretorio n. 6 – 28905 – Vogogna (VB),

TRA

L'ENTE PARCO NAZIONALE DELLA VAL GRANDE (nel prosieguo denominato semplicemente Parco), C.F. 93011840035, con sede in Piazza Pretorio, n. 6 - 28805 - Vogogna (VB), rappresentato dal Direttore, Dr. Tullio Bagnati, domiciliato ai fini del presente atto presso l'Ente Parco Nazionale della Val Grande

E

IL CONSORZIO MONTANO PREMOSELLESE (nel prosieguo denominato semplicemente Consorzio), C.F. 840012110031, con sede a Premosello Chiovenda (VB) - Via Caduti per la libertà, n. 33, rappresentato dal Presidente, Sig. Augusto Pella;

PREMESSO CHE :

- l'art. 1 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 "*Legge quadro sulle aree naturali protette*" individua, fra le finalità dell'Ente gestore di un'area protetta, la protezione dell'ambiente naturale in tutte le sue componenti, integrata alla salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici che connotano il territorio e delle attività tradizionali che esso ha espresso, nonché quella di promozione dell'educazione ambientale e delle attività ricreative compatibili;
- l'Ente Parco è interessato a sviluppare sinergie e collaborazioni con soggetti che abbiano interessi e finalità comuni alle proprie;
- a norma del proprio Statuto, il Consorzio svolge, nel territorio di propria competenza, attività di prevenzione e salvaguardia del territorio (controllo e manutenzione dei punti acqua; pulizia e manutenzione di strade extraurbane di accesso alle località montane, mulattiere, sentieri; pulizia di alvei, riali e lanche); realizza piccoli interventi di miglioria delle infrastrutture e dei servizi negli alpeggi (manutenzione di acquedotti, fontane, ecc...); propone eventi ricreativi (festa annuale ad Alpe Lut) a valorizzazione di località care alla popolazione premosellese e frequentate dai visitatori del Parco;

CONDIVISO CHE :

- la fragilità intrinseca delle zone di montagna e la necessità di una loro intelligente e consapevole fruizione (vista quale fattore di sviluppo) rendono necessario ed opportuno l'apporto di tutte le componenti sociali che vivono la montagna nei suoi vari aspetti;
- la protezione, la valorizzazione e la fruizione delle risorse naturali e culturali della montagna sono obiettivi espressi tanto dallo Statuto del Parco, quanto dallo Statuto del Consorzio;
- il Consorzio, attraverso l'azione volontaria dei propri soci, promuove, coordina e anima da tempo azioni di volontariato ambientale e di recupero e valorizzazione del territorio del Comune di Premosello, anche nell'ambito di convenzioni sottoscritte con amministrazioni pubbliche;
- sussiste un interesse comune delle parti, espresso in più occasioni d'incontro e confronto tra i rappresentanti del Consorzio e del Parco, a strutturare la reciproca collaborazione per poter efficacemente perseguire le finalità sopra richiamate, siglando una convenzione pluriennale nell'ambito della quale concordare e promuovere annualmente le iniziative specifiche;

VISTE :

- la proposta in data 14.07.2017, in atti Ente Parco prot. n. 1874 del 18.07.2017, con cui il Consorzio ha presentato all'Ente Parco le proprie iniziative per l'estate 2017, impegnandosi alla pulizia di sentieri diversi posti all'interno del Parco, al controllo/monitoraggio dello stato di efficienza degli accessi agli acquedotti di Alpe Piana-Motta-Agaroli e di Alpe La Colma e all'esecuzione di piccole opere di miglioria dei servizi degli alpi (a titolo di esempio, fontane e acquedotti);
- la determinazione del Direttore n. ___ del __.__.____, con cui l'Ente Parco ha approvato la presente convenzione;

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oggetto dell'accordo

Oggetto del presente accordo è la collaborazione reciproca tra Consorzio Montano Premosellese ed Ente Parco Nazionale della Val Grande per la realizzazione delle iniziative di manutenzione del territorio di Premosello Chiovenda e del Parco (sentieri e acquedotti d'alpeggi), proposti e precisati annualmente dal Consorzio in ragione dei volontari disponibili, sostanzialmente riconducibili a:

1) manutenzione ordinaria dei seguenti tracciati:

- sentiero escursionistico Premosello – Pian del Manico – A. Cornala – A. Lut;
- sentiero escursionistico A. Piana – A. Agaroli;
- sentiero escursionistico A. Piana – A. Motta;
- scorciatoia A. La Balma – A. Stavelli;
- tracciato acquedotto A. Motta – A. Agaroli – A. Piana;
- tracciato acquedotto A. La Colma;

2) esecuzione di piccole opere di miglioria delle infrastrutture degli alpeggi (acquedotti, punti acqua e fontane), anche in funzione di prevenzione incendi.

Con il presente accordo, le parti s'impegnano, altresì:

- 1) al reciproco aggiornamento in merito ai problemi legati alla fruizione escursionistica del Parco nell'area di Premosello;
- 2) a concordare, nei contenuti e nei modi, le azioni e le iniziative all'interno del Parco, nel rispetto dell'elevato valore ambientale-paesaggistico dell'area protetta, nonché della tutela della wilderness e degli equilibri naturali delle zone sensibili dell'area protetta;
- 3) a promuovere, in occasione delle iniziative e dei progetti di cui sopra, la più ampia partecipazione e il coinvolgimento di volontari, appassionati, giovani e associazioni locali, con l'obiettivo di ottimizzare le risorse sociali disponibili e sensibili al tema della salvaguardia della montagna e della valorizzazione del Parco;
- 4) ad evidenziare chiaramente la reciproca collaborazione, attraverso l'uso del marchio-logo di entrambe le parti nel materiale promo-pubblicitario eventualmente prodotto per la divulgazione delle iniziative concordate.

Il Consorzio prende atto che in nessun caso il presente accordo garantirà un diritto di esclusiva, per le proprie componenti, in ordine alle attività previste.

Art. 2 – Campi di attività

Per la realizzazione delle iniziative di cui all'art. 1, Ente Parco e Consorzio concorderanno annualmente programmi, progetti o iniziative specifiche.

Vengono, di seguito, individuati ed elencati i principali campi di attività cui fa riferimento il presente accordo:

2.1. Mulattiere, sentieri e vie di accesso al Parco da Premosello e relativi alpeggi

Il Consorzio s'impegna ad intervenire, ogni anno, su ciascun percorso indicato all'art. 1, comma 1, punto 1), provvedendo, in ragione della disponibilità di volontari:

- 1) alla verifica dello stato di percorribilità dei tracciati e dell'efficienza della segnaletica orizzontale e verticale, se esistente, con sopralluoghi periodici nel corso della stagione escursionistica, di cui almeno uno eseguito ad inizio della stessa (maggio-giugno), finalizzato alla ricognizione degli interventi manutentivi complessivamente necessari e alla selezione, in collaborazione con gli uffici tecnici del Parco, di quelli oggetto dell'attività annuale dei volontari;
- 2) all'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria annualmente proposti e concordati con il Parco, indicativamente riconducibili a: taglio della vegetazione infestante; spietramento e rimozione di detriti dal piano di calpestio; pulizia di piccoli guadi e canalette di drenaggio; piccoli interventi di stabilizzazione di gradini in pietra o legno; rinnovo della segnaletica orizzontale (segni bianchi/rossi); consolidamento di paline di sostegno della segnaletica verticale;
- 3) alla realizzazione delle attività di cui al precedente punto 2) animando, ove possibile, giornate di volontariato ambientale, che possano coinvolgere la più ampia pluralità di soggetti e contribuire a diffondere senso civico e appartenenza all'area protetta.

E' facoltà del Consorzio proporre anche, tra le proprie iniziative annuali, interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di sentieri dell'area di Premosello non indicati all'art. 1 – punto 1), ma comunque d'interesse per la fruizione del territorio del Parco. Detti interventi dovranno essere preventivamente concordati con l'Ente, nel rispetto delle norme generali di salvaguardia di cui al D.M. 2 marzo 1992 di istituzione dell'area protetta, della pianificazione dell'Ente e dell'equilibrio tra fruizione e tutela dell'ambiente naturale perseguito dal Parco.

In caso di posa di attrezzature per la sicurezza (catene, corde fisse, ecc...) da parte del Consorzio, l'intervento dovrà essere eseguito e certificato da guida alpina abilitata e, con la sua realizzazione, il Consorzio si assumerà l'onere della manutenzione ordinaria e straordinaria di quanto realizzato.

In caso di impegno diretto di volontari per il rinnovo della segnaletica orizzontale (segnavia applicati su elementi naturali o manufatti lungo i percorsi) valgono le indicazioni tecniche di cui all'allegato 1) della presente convenzione. Per manutenzione e posa di segnaletica verticale (escursionistica o turistica), saranno presi accordi specifici con l'Ente Parco, di volta in volta.

Art. 3 – Responsabilità, collaborazione tra le parti, persone e mezzi impiegati

I responsabili della realizzazione del presente accordo sono:

- 1) per il Consorzio, il Presidente Sig. Augusto Pella;
- 2) per il Parco Nazionale Val Grande, il Direttore Dr. Tullio Bagnati.

Il Consorzio individua come *coordinatore* delle attività annualmente concordate con il Parco, il Sig., con ruolo di referente per quanto attiene l'attuazione delle iniziative condivise, dalle fasi preliminari di proposta, al confronto con gli uffici dell'Ente, agli aspetti organizzativi e logistici, alla comunicazione degli eventi, al reperimento e al coordinamento dei volontari, all'efficace svolgimento delle attività sul territorio.

Per l'attuazione delle iniziative annualmente concordate, il Consorzio mette a disposizione i propri soci e provvede, in autonomia, all'eventuale coinvolgimento, oltre ad essi, di altri appassionati e volontari idonei, in relazione alle diverse iniziative promosse.

Il Consorzio provvede in autonomia alla sottoscrizione delle assicurazioni necessarie alla tutela di tutti i volontari coinvolti nelle iniziative conseguenti al presente accordo e solleva fin d'ora l'Ente Parco da qualsiasi responsabilità derivanti dalle attività svolte da essi.

In linea generale, i materiali e le attrezzature necessarie alla realizzazione delle attività proposte saranno forniti dal Consorzio, dovranno rispondere alle vigenti normative di sicurezza, essere adeguate al tipo di interventi previsti ed essere affidate a persone in grado di farne un uso corretto, consapevole e in sicurezza.

Al fine di agevolare la condivisione delle proposte tra Consorzio e Parco e la collaborazione allo svolgimento delle attività, è costituito un gruppo di lavoro composto da responsabili del Consorzio (tra cui il *coordinatore* di cui sopra) e da due rappresentanti del Parco (individuati nei due responsabili dei servizi tecnici dell'Ente).

Per proposte e progetti che possano interessare e coinvolgere altri soggetti, il gruppo di lavoro potrà eventualmente integrare altre figure.

La partecipazione dei rappresentanti del Consorzio al gruppo di lavoro, alle attività di progettazione degli interventi e alla realizzazione delle iniziative da essi derivanti ha esclusivamente carattere volontaristico.

Eventuali contributi e rimborsi delle spese vive dei rappresentanti dovranno essere preventivamente discussi e inseriti nei progetti d'intervento, di volta in volta concordati.

Art. 4 – Modalità di attuazione e impegni tra le parti

L'attuazione della presente convenzione avverrà attraverso l'approvazione di iniziative coerenti con quanto indicato all'art. 1), proposte annualmente dal Consorzio in ragione delle situazioni rilevate sul territorio e delle attività sostenibili dai propri volontari.

Il Consorzio presenterà la propria proposta annuale in tempo utile per consentire il confronto nel gruppo di lavoro e il regolare svolgimento delle procedure (indicativamente entro la fine del mese di giugno).

La proposta consisterà in una comunicazione (eventualmente accompagnata da documentazione fotografica), che - a partire da quanto noto, rilevato sul campo ed eventualmente valutato nel gruppo di lavoro - descriva gli interventi d'interesse del Consorzio e l'operatività ipotizzata (azioni previste, data/periodo di esecuzione, numero presunto di volontari coinvolti, mezzi e materiali necessari, ecc...).

In sede di proposta, il Consorzio potrà richiedere la collaborazione del Parco per quanto attiene, a titolo di esempio, l'effettuazione di sopralluoghi congiunti, il coordinamento della comunicazione delle iniziative e un eventuale ausilio finanziario a rimborso delle spese vive derivanti dalle attività ipotizzate (costi di trasporto, mezzi e attrezzature, spese di assicurazione, vettovaglie, ecc.); in questo caso, le spese vive presunte dovranno essere descritte nella proposta annuale.

L'Ente Parco approverà, con proprio provvedimento, le proposte del Consorzio, stabilendo di anno in anno, il proprio contributo, in esecuzione degli indirizzi dell'Amministrazione assunti in sede di programmazione annuale delle attività, della disponibilità di risorse e delle iniziative effettivamente condivise. L'erogazione del contributo annualmente riconosciuto avverrà in un'unica soluzione, ad avvenuto rendiconto delle spese, secondo le modalità di cui al successivo art. 5.

In caso di richiesta di ausilio finanziario del Parco per la realizzazione delle iniziative conseguenti al presente accordo, il Consorzio s'impegna a dichiarare l'entità di contributi eventualmente richiesti/accordati da altri soggetti per le medesime attività; in quest'ultimo caso, il contributo dell'Ente Parco verrà proporzionato in modo che non venga superato il pareggio del bilancio.

Il presente accordo non esclude, d'altra parte, che possano essere previsti impegni finanziari delle parti e di altri soggetti interessati, in occasione di particolari programmi o attività, sostenute da bandi e finanziamenti straordinari di fondazioni private e organismi pubblici.

L'Ente Parco monitora l'attuazione della presente convenzione e verifica la conforme esecuzione delle iniziative annuali approvate attraverso i responsabili dei servizi tecnici dell'Ente e, se del caso, con la collaborazione dei Carabinieri Forestali, per quanto attiene le attività sul campo.

Art. 5 – Rendicontazione

Ad avvenuta esecuzione delle attività concordate e, comunque, entro e non oltre la fine di novembre di ciascun anno, il Consorzio presenterà il rendiconto delle iniziative concretamente svolte (descrizione dell'attività, numero dei volontari presenti, risultati raggiunti).

In caso di assegnazione di contributi da parte del Parco, la relazione di cui sopra sarà corredata da consuntivo finanziario (comprensivo di voci in entrata ed in uscita), accompagnato da dichiarazione

sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal Presidente del Consorzio, attestante la veridicità delle entrate e delle uscite esposte e corredata da idonea documentazione giustificativa (copie di scontrini, fatture, ecc...).

Il contributo del Parco sarà liquidato con atto del Direttore dell'Ente in ragione delle spese effettivamente documentate a consuntivo e delle entrate (contributi diversi) complessivamente dichiarate, comunque entro il limite massimo dell'impegno formalizzato a favore del Consorzio in sede di approvazione delle iniziative annuali.

Il contributo sarà corrisposto a mezzo di mandato di pagamento tratto sull'Istituto di Credito gestore del Servizio di Tesoreria dell'Ente Parco, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione di riscontro di cui sopra, con accredito del relativo importo sul conto corrente bancario e/o postale del Consorzio Montano Premosellese, nel rispetto delle norme vigenti in materia di tracciabilità dei pagamenti.

Art. 6 – Durata ed efficacia

La durata della presente convenzione è fissata in anni tre ed è quindi valida per gli anni 2017–2020. La presente convenzione diviene impegnativa per le parti a partire dalla data di sottoscrizione e si conclude il 31.12.2020.

Art. 7 – Controversie

Per qualsiasi controversia in ordine all'applicazione della presente convenzione è competente il Foro di Verbania.

Art. 8 - Risoluzione

La risoluzione della presente convenzione potrà avvenire nei limiti delle norme del Codice Civile e previa comunicazione scritta da far pervenire alla parte interessata.

Il Consorzio è responsabile dei danni ad esso imputabili cagionati all'Ente Parco per l'inadempimento degli obblighi assunti con la presente convenzione, nei limiti di cui alle norme del Codice Civile.

Art. 9 -Trattamento dei dati

I dati del Consorzio saranno utilizzati dall'Ente Parco soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

Il Consorzio è tenuto al rispetto della normativa in materia di tutela della privacy in relazione ai dati personali trattati dall'Ente Parco e di cui venga a conoscenza nello svolgimento delle attività in convenzione.

Art. 10 - Oneri Fiscali

Tutti gli oneri connessi al presente atto sono a carico del contraente.

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Art. 11 - Norma Finale

Per quanto non esplicitamente indicato nel presente atto, si rinvia alle norme del codice civile e a tutte le disposizioni di legge vigenti in materia.

Il presente atto, formato da numero ... fogli, viene letto, approvato specificatamente - articolo per articolo con le premesse e gli allegati - sottoscritto dalle parti, tanto in calce quanto in margine di ogni foglio, in segno di accettazione e di conferma.

Per il Consorzio Montano Premosellese

Il Presidente
Augusto Pella

Per l'Ente Parco Nazionale Val Grande

Il Direttore
Tullio Bagnati
